FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 14628/2026 del 26-10-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al Ministro della Giustizia

On. Carlo Nordio

PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

e, p.c.

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Direttore generale degli affari interni

PEC: prot.dag@giustiziacert.it

Oggetto: Albi dei consulenti tecnici d'ufficio. Criticità applicative del D.M. 4 agosto 2023, n. 109. Richiesta di confronto istituzionale

Illustre Ministro,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali intende richiamare l'attenzione della S.V. su alcune criticità applicative della disciplina relativa alla formazione, alla tenuta e alla revisione degli Albi dei consulenti tecnici d'ufficio, di cui al D.M. 4 agosto 2023, n. 109.

In particolare, nell'ambito delle procedure di revisione degli Albi dei consulenti tecnici d'ufficio emergono difficoltà per alcuni professionisti medici, con riferimento ai requisiti di specializzazione, all'anzianità professionale e alla valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio dell'attività professionale.

Tali criticità meritano attenzione sia per le possibili ricadute sui professionisti interessati, sia per gli eventuali effetti sulla disponibilità di consulenti qualificati a supporto dell'Autorità giudiziaria.

In tale contesto, appare opportuno approfondire il coordinamento tra gli articoli 4, 6 e 10 del citato regolamento, con particolare riguardo ai requisiti per l'iscrizione, alle condizioni per il mantenimento della stessa e alle modalità di applicazione della disciplina transitoria ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, anche al fine di evitare esclusioni non adeguatamente motivate nell'ambito delle procedure di revisione degli Albi. Resta naturalmente distinta la valutazione delle singole decisioni adottate dai competenti organi presso i Tribunali.

Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento riguarda la valorizzazione

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31– e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

dell'esperienza professionale maturata dai medici anche anteriormente al conseguimento del titolo di specializzazione, alla luce della specifica previsione contenuta nell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 109/2023. Al riguardo, appare opportuno valutare, nell'ambito di un confronto istituzionale, eventuali interventi chiarificatori o correttivi che consentano un'adeguata considerazione delle competenze effettivamente acquisite, nel rispetto delle esigenze di qualificazione professionale richieste per lo svolgimento degli incarichi.

In tale prospettiva, appare utile richiamare anche il Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 maggio 2018 tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la FNOMCeO, che, nell'ambito delle indicazioni condivise per la formazione e la revisione degli Albi dei consulenti tecnici d'ufficio, ha attribuito particolare rilievo alla valutazione della speciale competenza professionale, anche attraverso la considerazione dell'esperienza concretamente maturata e delle attività svolte.

Particolare attenzione merita, inoltre, la posizione dei medici in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, titolo previsto e disciplinato dalla normativa vigente per l'esercizio della relativa attività professionale. Ferma restando la distinzione rispetto alle specializzazioni universitarie, questa Federazione ritiene necessario approfondire le modalità di applicazione della disciplina vigente a tali professionisti, anche al fine di individuare eventuali interventi chiarificatori o correttivi che consentano di valorizzarne il percorso formativo, l'esperienza maturata e le competenze effettivamente acquisite, evitando esclusioni generalizzate fondate esclusivamente sulla diversa natura del titolo, nel rispetto dei requisiti normativi previsti per l'iscrizione agli Albi.

Questa Federazione condivide pienamente l'esigenza di assicurare elevati standard di competenza e qualificazione professionale dei consulenti tecnici d'ufficio, a garanzia della qualità e dell'affidabilità delle consulenze rese nei procedimenti giudiziari, ritenendo tuttavia essenziale che la verifica dei requisiti valorizzi adeguatamente i percorsi formativi, l'esperienza professionale maturata e le competenze effettivamente acquisite, evitando automatismi che possano determinare esclusioni non giustificate dalla concreta qualificazione dei professionisti interessati, nel rispetto della normativa vigente.

Alla luce di quanto rappresentato, si auspica l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale presso codesto Ministero, con il coinvolgimento della FNOMCeO, per approfondire le criticità evidenziate, favorire un'applicazione uniforme della disciplina e valutare eventuali interventi chiarificatori o correttivi ritenuti opportuni.

Nel ringraziare per l'attenzione, si conferma la disponibilità della Federazione a fornire ogni utile contributo nell'ambito dell'auspicata interlocuzione istituzionale.

Con i migliori saluti.

Dott. Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
26.10.2026
10:22:55
GMT+01:00

MF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 14628/2026 del 26-10-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente